



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE XVI
POLITICA REGIONALE E COESIONE
Coordinamento e valutazione delle operazioni

**Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006:
documenti di lavoro metodologici**

DOCUMENTO DI LAVORO 1

**Vademecum
per i piani e i documenti di
programmazione dei Fondi Strutturali**

INDICE

Finalità del vademecum	7
Scelta della procedura.....	8
Sostegno transitorio.....	9
Quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane	10
CAPITOLO 1: Piano per il quadro comunitario di sostegno (QCS) e contenuto dei programmi operativi (PO)	11
I. Contenuto del piano per il QCS	13
1. Descrizione della situazione attuale	13
2. Strategia e assi prioritari	14
3. Integrazione della valutazione ex ante.....	15
4. Disposizioni finanziarie.....	17
5. Verifica ex ante dell'addizionalità	17
7. Disposizioni di attuazione	21
II. Programma operativo	23
1. Assi prioritari.....	23
2. Sintesi delle misure.....	24
3. Piano finanziario.....	24
4. Disposizioni di attuazione	26

CAPITOLO 2: Contenuto del piano per il documento unico di programmazione - DOCUP (progetto di DOCUP).....	27
1. Descrizione della situazione attuale	29
2. Strategia e assi prioritari	30
3. Integrazione della valutazione ex ante.....	31
4. Sintesi delle misure.....	32
5. Disposizioni finanziarie.....	33
6. Verifica ex ante dell'addizionalità.....	33
7. Partenariato	34
8. Disposizioni di attuazione	37
CAPITOLO 3: Contenuto del complemento di programmazione (articolo 18, paragrafo 3 del regolamento generale)	39
1. Misure	41
2. Beneficiari finali	42
3. Piano finanziario.....	42
4. Misure pubblicitarie.....	42
5. Scambio di dati	42
CAPITOLO 4: Sovvenzioni globali e grandi progetti.....	45
1. Sovvenzioni globali	47
2. Grandi progetti.....	48
CAPITOLO 5: Gestione finanziaria.....	51
1. Impegni	53
2. Pagamenti	53
3. Previsioni sulle domande di pagamento	54

CAPITOLO 6: Rapporto annuale di esecuzione	57
1. Informazioni che devono figurare in ogni rapporto annuale di esecuzione.....	59
ALLEGATO 1: Classificazione dei campi d'intervento.....	61

FINALITÀ DEL VADEMECUM

Il titolo II del nuovo regolamento generale sui Fondi strutturali disciplina la programmazione degli interventi nel periodo 2000-2006. Benché gli Stati membri siano ovviamente già esperti in materia di pianificazione e programmazione, il regolamento presenta comunque alcuni elementi nuovi, che il presente vademecum si prefigge di illustrare, analizzando innanzitutto il regolamento stesso, per esporre e ordinare in modo coerente le varie fasi, scadenze e condizioni per quanti partecipano alla programmazione. In tale ambito, il vademecum precisa quali informazioni devono essere presentate con il piano per consentire la successiva elaborazione dei documenti di programmazione, ad esempio quelle relative alle disposizioni di attuazione.

In secondo luogo, vengono fornite le opportune informazioni pratiche complementari ai fini dell'elaborazione dei nuovi programmi, in particolare qualora siano stati introdotti elementi nuovi, quali ad esempio il decentramento della gestione del Fondo e l'istituzione di una programmazione dettagliata nell'ambito del "complemento di programmazione", o ancora le nuove procedure di gestione finanziaria. Il documento tratta inoltre dell'inserimento nei piani dell'obiettivo 3 di un "quadro di riferimento" per la strategia nazionale di sviluppo delle risorse umane. Benché il vademecum tratti soltanto i principi fondamentali della gestione finanziaria e le informazioni che a norma del regolamento devono obbligatoriamente figurare nel rapporto annuale e finale di esecuzione, potranno eventualmente essere forniti in un secondo tempo orientamenti più precisi in materia. Analogamente, sono stati proposti modelli per le varie tabelle finanziarie relative a ciascun elemento della programmazione. Oltre a garantire la presentazione dei dati finanziari richiesti, il ricorso a tabelle finanziarie armonizzate contribuirà a garantire la concordanza tra livelli di aggregazione, consentirà al contempo di effettuare raffronti e sintesi e agevolerà la trasmissione elettronica dei dati.

Il vademecum è stato strutturato in modo tale da consentire l'utilizzazione autonoma di ciascun capitolo in funzione dell'aspetto particolare della programmazione per il quale si cercano chiarimenti. È il caso in particolare del capitolo 1 (piano per il QCS e contenuto dei PO) e del capitolo 2 (piano per il DOCUP). Inoltre, è stato utilizzato un sistema di "liste di controllo" che contribuiscono a garantire che il piano per il QCS e il progetto di DOCUP contengano almeno le informazioni indispensabili affinché la Commissione li consideri ammissibili.

SCELTA DELLA PROCEDURA

Quadri comunitari di sostegno

Per l'obiettivo 1 verrà di norma applicato il sistema del quadro comunitario di sostegno (QCS) seguito da programmi operativi (PO). Tuttavia, il regolamento non esclude il ricorso al QCS anche da parte delle regioni dell'obiettivo 2 o 3.

Documenti unici di programmazione

Per i programmi dell'obiettivo 1 con dotazione inferiore o non sensibilmente superiore a 1 miliardo di euro nonché per gli **obiettivi 2 e 3 e lo SFOP nelle regioni non comprese nell'obiettivo 1**, gli Stati membri presentano di norma un piano sotto forma di progetto di documento unico di programmazione (DOCUP). Il piano conterrà pertanto le informazioni (cfr. articolo 19) richieste per un quadro comunitario di sostegno e un programma operativo.

Obiettivo 1

In linea di massima, i piani presentati a titolo dell'obiettivo 1 si riferiscono a un'unica regione di livello NUTS II. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare, qualora lo ritengano più appropriato, un piano riguardante alcune o tutte le rispettive regioni dell'obiettivo 1.

Obiettivo 2

In linea di massima, i piani presentati a titolo dell'obiettivo 2 si riferiscono a un'unica regione di livello NUTS II. Anche in questo caso gli Stati membri possono presentare, qualora lo ritengano più appropriato, un piano riguardante alcune o tutte le rispettive regioni dell'obiettivo 2 nonché le zone degli ex obiettivi 2 e 5b in fase di transizione. Qualora i piani si riferiscano a zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo 2, gli Stati membri devono distinguere le azioni condotte nelle regioni o zone dell'obiettivo 2 da quelle condotte in altre parti.

Obiettivo 3

I piani presentati a titolo dell'obiettivo 3 riguardano il territorio dello Stato membro al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo 1 e delle regioni dell'ex obiettivo 1 in fase di transizione (sono tuttavia comprese le zone degli ex obiettivi 2 e 5b in fase di transizione), tenendo conto delle esigenze generali delle zone che devono affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale. I piani assicurano inoltre, per l'intero territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, indipendentemente dall'obiettivo in cui rientra la zona in questione.

SFOP nelle regioni non comprese nell'obiettivo 1

I piani presentati nell'ambito degli interventi strutturali nel settore della pesca nelle regioni non comprese nell'obiettivo 1 riguardano il territorio dello Stato membro al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo 1 e delle regioni dell'ex obiettivo 1 in fase di transizione (sono tuttavia comprese le zone degli ex obiettivi 2 e 5b in fase di transizione).

SOSTEGNO TRANSITORIO

Se del caso, i piani devono distinguere la dotazione assegnata alle zone che beneficiano del sostegno transitorio da quella assegnata ad altre zone degli obiettivi 1 o 2 (per i dettagli, cfr. capitoli 1 e 2). La programmazione del sostegno transitorio dipende dal tipo di regione e dalla procedura scelta per altre regioni.

Per le regioni dell'ex obiettivo 1: beneficiano del sostegno transitorio le regioni dell'intero livello NUTS II, corrispondente al normale livello regionale di programmazione.

Nel caso dei QCS riguardanti regioni ammissibili e regioni in fase di transizione, i programmi operativi regionali corrisponderanno alle regioni in fase di transizione e quindi non è necessaria alcuna disposizione specifica.

Tuttavia, qualora i programmi operativi riguardino un insieme di regioni ammissibili e di regioni in fase di transizione, i piani finanziari devono distinguere la dotazione assegnata alle regioni che beneficiano del sostegno transitorio da quella assegnata alle altre regioni.

Per i DOCUP riguardanti un'unica regione in fase di transizione non è necessaria alcuna disposizione specifica.

Per le regioni degli ex obiettivi 2 e 5b: beneficiano del sostegno transitorio zone di livello NUTS III o in parte di livello NUTS III, mentre il normale livello regionale di programmazione è quello NUTS II. Per semplificare le procedure, esse saranno inserite negli interventi regionali (di norma un DOCUP); i piani finanziari devono distinguere la dotazione assegnata alle zone che beneficiano del sostegno transitorio da quella assegnata alle altre zone.

QUADRO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Il piano presentato a titolo dell'obiettivo 3 riguarda gli interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo 1 e costituisce per l'insieme del territorio nazionale un "quadro di riferimento" per tutte le misure di promozione delle risorse umane, indipendentemente dalle peculiarità di ciascuna regione. Dovrà pertanto presentare la strategia prescelta per l'attuazione degli interventi dei Fondi strutturali in materia di sviluppo delle risorse umane, adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi vigenti in materia di istruzione, formazione e occupazione in tutto il territorio dello Stato membro (tutti gli obiettivi).

Il quadro di riferimento politico fa parte del piano dell'obiettivo 3 e del DOCUP / QCS ed è quindi subordinato alla decisione della Commissione in merito alla concessione di un contributo FSE a titolo dell'obiettivo 3. Tuttavia, tale quadro di riferimento dovrà essere redatto come capitolo a sé stante, con piena coerenza interna, in modo da poter essere presentato (eventualmente sotto forma di progetto) come documento autonomo insieme ai piani dell'obiettivo 1 qualora questi vengano presentati prima dei piani dell'obiettivo 3.

La strategia nazionale illustrata nel quadro di riferimento politico dovrà giustificare le priorità indicate ai fini del contributo dell'UE alla luce della strategia globale presentata nel piano d'azione nazionale per l'occupazione e valutata nell'ambito della sorveglianza della strategia europea per l'occupazione. Inoltre, il quadro di riferimento dovrebbe indicare le priorità politiche specifiche sulla cui base verranno definite le priorità dei QCS o DOCUP attraverso i vari obiettivi. Tuttavia, non occorre che il quadro di riferimento politico individui le priorità in materia di sviluppo delle risorse umane all'interno / tra i vari obiettivi. Tale analisi dovrebbe essere effettuata mediante la definizione di priorità e finalità specifiche (qualitative e quantitative, ogniquale sia possibile) e l'impatto atteso. Il quadro di riferimento dovrà pertanto dimostrare in che modo la strategia nazionale:

- riflette gli orientamenti in materia di occupazione, e soprattutto le priorità indicate nel piano d'azione nazionale per l'occupazione;
- contribuisce a promuovere la coesione economica e sociale sul territorio dello Stato membro.

Il quadro di riferimento politico dovrà essere articolato sui cinque campi d'intervento del FSE e contenere una sintesi del modo in cui gli interventi del FSE sostengono, nell'ambito dei quattro pilastri, la strategia europea e gli orientamenti in materia di occupazione. Il quadro di riferimento deve pertanto indicare:

- le opzioni principali prescelte nell'ambito dei cinque campi d'intervento di cui al regolamento FSE sulle quali gli Stati membri intendono concentrare l'intervento del Fondo nell'insieme degli obiettivi (ma non necessariamente tra i vari obiettivi);
- la concordanza e la coerenza delle scelte strategiche e politiche degli Stati membri in materia di sviluppo delle risorse umane rispetto alla specificità del territorio nazionale;
- le interconnessioni che esprimono la capacità di sostegno degli interventi degli altri Fondi strutturali al di fuori dell'obiettivo 3 a favore dello sviluppo delle risorse umane a livello nazionale;
- le stime riguardo alla dotazione finanziaria per gli interventi nei cinque campi d'intervento a titolo dei tre obiettivi;
- la sintesi delle modalità secondo cui la strategia in materia di occupazione e di sviluppo delle risorse umane sostiene i quattro pilastri del piano nazionale per l'occupazione e i pertinenti orientamenti in materia di occupazione.

CAPITOLO 1:

**PIANO PER IL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO (QCS) E CONTENUTO DEI
PROGRAMMI OPERATIVI (PO)**

La parte I del presente capitolo tratta del contenuto di un piano che porta alla costituzione di un quadro comunitario di sostegno (QCS). La parte II precisa il contenuto dei programmi operativi che integrano il QCS.

Definizione

"**Piano**": l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi 1, 2 e 3 di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità d'azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative.

I. CONTENUTO DEL PIANO PER IL QCS

Qualora un piano sfoci in un QCS, possono essere presentati contemporaneamente i relativi progetti di programmi operativi (PO) (cfr. parte II) al fine di accelerare l'esame delle domande e l'attuazione dei programmi. Qualora il documento sia già pronto, è inoltre possibile allegare al progetto di PO il "complemento di programmazione", a scopo informativo.

I piani presentati a titolo dell'obiettivo 1 (nonché, in taluni casi, a titolo degli obiettivi 2 e 3) in vista di un QCS devono contenere le informazioni di seguito elencate. Come precisato nell'introduzione (Finalità del vademecum), le informazioni devono essere trasmesse mediante il piano non soltanto a sensi dell'articolo 16 del regolamento (piani) bensì anche ai sensi di altre disposizioni del regolamento, ad esempio dell'articolo 17 (quadri comunitari di sostegno), onde consentire l'elaborazione del QCS. Tra gli elementi indispensabili figura la valutazione ex ante conformemente all'articolo 41¹, i cui risultati principali devono essere inseriti nel piano (cfr. in particolare infra, punto 3).

1. Descrizione della situazione attuale

- la descrizione, ove possibile quantificata, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo 1 oppure di riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo 2; comprende l'analisi, confermata nella valutazione ex ante (cfr. infra, punto 3) dei punti di forza, dei punti deboli e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore interessato. Tale analisi può avvalersi dei dati statistici regionali raccolti da Eurostat e inseriti nella banca dati REGIO, nonché di altre fonti statistiche (cfr. allegato). Un'utile fonte di informazioni possono essere i dati e gli indicatori di cui al piano d'azione nazionale per l'occupazione elaborato dagli Stati membri nel quadro della strategia europea per l'occupazione;
- la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
- la descrizione della situazione in materia di concorrenza, RST e innovazione, piccole e medie imprese sotto qualsiasi forma giuridica², occupazione e mercato del lavoro;

¹ cfr. "Valutazione ex ante degli interventi dei Fondi Strutturali" - Commissione europea.

² Secondo la definizione data nella raccomandazione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- la descrizione, ove possibile quantificata, della situazione ambientale della regione interessata, dei principali punti di forza e punti deboli e delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento per garantire il rispetto della normativa comunitaria³;
- la descrizione delle politiche del mercato del lavoro e di formazione professionale a livello nazionale e regionale;
- la valutazione della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, inclusi gli obblighi e i vincoli specifici di ciascun gruppo.

2. Strategia e assi prioritari

- l'indicazione degli obiettivi operativi, in relazione a quanto suesposto quantificandoli se la loro natura lo consente;
- la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2) e le priorità scelte a tal fine nonché della misura in cui essa tiene conto della strategia di sviluppo delle risorse umane illustrata nel quadro di riferimento dell'obiettivo 3 di cui alla pagina 10.

Per quanto riguarda l'obiettivo 3, le indicazioni devono essere pienamente coerenti con la strategia nazionale di sviluppo delle risorse umane di cui al quadro di riferimento. Gli Stati membri che non hanno un piano dell'obiettivo 3 devono presentare una descrizione analitica della misura in cui la strategia nazionale è coerente e concordante con la strategia dell'Unione europea per l'occupazione, nonché del modo in cui gli assi prioritari riflettono gli orientamenti della Commissione in materia di occupazione e il piano d'azione nazionale per l'occupazione concordato. Sempre per l'obiettivo 3, devono essere indicate le risorse FSE che si prevede di destinare alle zone dell'obiettivo 2, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. Esse devono figurare in una linea specifica del piano finanziario.

- la presentazione degli interventi prioritari programmati, della strategia di attuazione e dell'impatto previsto (cfr. infra, punto 3). Per le regioni dell'obiettivo 3 la strategia deve tenere conto di tutti i pertinenti campi d'intervento;
- la misura in cui la strategia tiene conto dei seguenti elementi:
 - caratteristiche specifiche delle regioni o zone interessate, comprese le tendenze demografiche,
 - situazione ambientale, integrazione delle esigenze ambientali e conformità alla politica e agli strumenti della Comunità in materia ambientale,
 - integrazione di donne e uomini sul mercato del lavoro,

³ cfr. "Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionale e dei programmi dell'Unione europea relativi ai Fondi strutturali" - Commissione europea.

- strategia dell'UE per l'occupazione, compreso il modo in cui gli assi prioritari riflettono gli orientamenti della Commissione per le politiche occupazionali degli Stati membri, e il piano nazionale per l'occupazione concordato.

Per i piani dell'obiettivo 2 che contengono una programmazione FSE si deve inoltre dimostrare che gli interventi FSE in questione non ripetono misure generali programmate nell'ambito dell'obiettivo 3 e che gli interventi FSE a titolo dell'obiettivo 2 sono pienamente integrati e coordinati agli interventi finanziati da altri Fondi. Deve inoltre essere dimostrato che le attività in materia di risorse umane e di occupazione per le quali è previsto l'intervento del FSE corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1. Per i piani dell'obiettivo 3 dovranno essere trattate le caratteristiche specifiche e le esigenze generali delle zone dell'obiettivo 2 che devono affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

- le politiche regionali, nazionali e comunitarie, comprese quelle pertinenti allo sviluppo delle risorse umane in una prospettiva socioeconomica (istruzione e formazione, compresa la strategia della formazione permanente, RST e innovazione, società dell'informazione, esclusione sociale ecc.) e il grado di coerenza,
- gli orientamenti indicativi della Commissione che stabiliscono le priorità comunitarie (articolo 10, paragrafo 3);
- la descrizione della natura e durata dei programmi operativi non presentati insieme al piano per il QCS, compresi gli obiettivi specifici e gli assi prioritari. I programmi operativi presentati contestualmente al piano devono dimostrare un chiaro nesso con le priorità;
- la descrizione delle misure di assistenza tecnica connesse all'elaborazione, alla sorveglianza e alla valutazione del QCS.

3. Integrazione della valutazione ex ante⁴

Il regolamento stabilisce che la valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione. Essa deve inoltre servire di base per l'elaborazione e la valutazione dei summenzionati documenti, dei quali è parte integrante.

A tal fine i valutatori esaminano il contenuto del progetto di piano elaborato dalle autorità competenti rispetto alle finalità degli interventi strutturali; esprimono un giudizio articolato sulla qualità del programma, proponendo eventualmente modifiche o integrazioni rispetto al testo iniziale. In esito al dialogo previsto tra le autorità competenti e i valutatori, viene elaborato un progetto di piano definitivo di cui sono responsabili esclusivamente le summenzionate autorità; tale documento è inviato alla Commissione.

Nel progetto di piano definitivo è inserita la valutazione ex ante sotto forma di osservazioni che illustrano e motivano l'analisi in base alla situazione attuale, la coerenza della strategia e delle priorità scelte, l'impatto previsto, le risorse finanziarie assegnate e le modalità di attuazione previste.

⁴ cfr. "Valutazione ex ante degli interventi dei Fondi Strutturali" - Commissione europea.

Analisi del contesto generale

- Considerazione dei risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.
- Analisi dei punti di forza, dei punti deboli e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato.
- Descrizione quantificata della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2), nonché della situazione relativa allo sviluppo delle risorse umane e al mercato del lavoro per l'intero territorio (obiettivo 3).

In tale contesto, la valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività, RST e innovazione, piccole e medie imprese⁵, occupazione, nonché del mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione.

I nuovi regolamenti sono caratterizzati dalla maggiore rilevanza attribuita alla valutazione ex ante dei seguenti aspetti:

- situazione socioeconomica, principalmente tendenze del mercato del lavoro nazionale, anche nelle regioni con particolari problemi occupazionali; strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali.
- Situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali l'intervento avrà un impatto notevole; disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento e loro coerenza con gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente; la valutazione ex ante fornisce una descrizione, per quanto possibile quantificata, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale.
- Situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo, anche dal punto di vista dell'attività imprenditoriale delle donne, dell'istruzione e della formazione professionale nonché della conciliazione tra vita privata e vita professionale.

Coerenza della strategia prescelta con le caratteristiche della regione

- Concordezza della strategia e degli obiettivi con le caratteristiche specifiche della regione o del settore interessato. Nei piani dell'obiettivo 3 assume particolare rilevanza la verifica dei nessi della strategia con la strategia europea per l'occupazione e i piani d'azione nazionali, nonché la giustificazione della ripartizione tra i cinque campi d'intervento e la valutazione delle priorità tematiche al loro interno.

⁵ Secondo la definizione data nella raccomandazione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- Impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza. Riveste particolare rilevanza l'impatto atteso sulla situazione socioeconomica, in particolare sull'andamento del mercato del lavoro nazionale, sulla situazione ambientale e sulle pari opportunità.
- Giustificazione delle risorse finanziarie assegnate ai vari assi prioritari.
- Coerenza con le politiche e le priorità regionali, nazionali e comunitarie.

Pertinenza delle modalità di attuazione

- Verifica della pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza proposte.

La valutazione è parte integrante del piano. A fini di trasparenza è auspicabile che l'opera dei valutatori sia inserita in un documento consolidato.

4. Disposizioni finanziarie

Il piano finanziario (cfr. **tabella 1**), comprendente le risorse destinate all'assistenza tecnica, dev'essere conforme alle prospettive finanziarie, ossia la ripartizione degli importi nel periodo cui si riferisce il piano (ad esempio in percentuale) deve concordare con la ripartizione delle prospettive. (**N.B.** La Commissione fornirà i profili relativi a ciascuna regione.) Inoltre, ciascun piano dovrà naturalmente essere coerente a livello interno, ossia i totali dovranno corrispondere alla somma degli importi.

Sostegno transitorio

Il profilo finanziario delle regioni che beneficiano del sostegno transitorio dev'essere compatibile con la dotazione decrescente decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 7. Nel piano, gli stanziamenti per tali regioni devono essere differenziati a livello di dotazione totale annua dei Fondi strutturali per il QCS, come indicato nella tabella 1.

5. Verifica ex ante dell'addizionalità

I piani presentati comprendono forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale.

Ai fini della verifica ex ante dell'addizionalità nell'ambito dell'obiettivo 1, l'articolo 11 del regolamento generale stabilisce che la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo 1 nel corso del periodo di programmazione. Di norma le spese medie annuali sono almeno pari alle spese del periodo di programmazione precedente, tenendo conto di una serie di situazioni specifiche citate all'articolo 11.

Per quanto riguarda la metodologia, l'elemento fondamentale è costituito dai pagamenti effettivi per interventi ammissibili realizzati in un dato periodo nell'insieme delle regioni dell'obiettivo 1 (invece degli impegni o delle spese programmate). La tabella 2 indica quali dati devono essere forniti per stabilire il livello effettivo o previsto delle spese medie annuali nel periodo 1994-1999 e le spese medie annue programmate per il periodo 2000-

2006, in milioni di EUR a prezzi 1999. L'attuale tabella è semplificata rispetto alla tabella relativa all'addizionalità del periodo 1994-1999. Per entrambi i periodi le tabelle devono riportare le stesse categorie di spesa. Devono inoltre essere indicate le ipotesi relative all'andamento del gettito pubblico e le ipotesi macroeconomiche sottintese, in modo da consentire l'eventuale revisione intermedia del livello di spesa di riferimento qualora la situazione economica sia significativamente diversa.

Ai fini della valutazione della tabella, dovranno essere forniti ai servizi della Commissione complementi di informazione ad uso esclusivamente interno. Sono particolarmente rilevanti gli elementi costitutivi della tabella, ossia la ripartizione annuale e/o regionale. È inoltre fondamentale precisare tutte le fonti, i metodi e le ipotesi, compresi i deflatori e il tasso di cambio (tasso di conversione per gli Stati membri della zona euro) applicati.

6. Partenariato

Nell'ambito delle disposizioni relative al partenariato è previsto un resoconto dei provvedimenti adottati per consultare le parti in merito al piano. Al riguardo il regolamento esprime l'obiettivo di una consultazione al più ampio livello di tutti gli organismi interessati: autorità locali e regionali, altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della promozione della parità tra uomini e donne, le parti economiche e sociali.

Tabella 1: Tabella finanziaria indicativa* per il piano/QCS, per asse prioritario ed esercizio

Numero di riferimento della Commissione del piano/QCS: _____

Titolo: _____

(in euro)

Asse prioritario	Costo totale	Finanziamento pubblico											Finanziamento privato	Fondo di coesione	Altri *** strumenti finanziari (precisare)	Prestiti BEI	
		Totale	Partecipazione comunitaria					Partecipazione nazionale pubblica									
			Totale	FESR	FSE	FEAOG	SFOP	Totale	Centrale	Regionale	Locale	Altro (precisare)					
Asse prioritario 1																	
Asse prioritario 2																	
Asse prioritario 3																	
ecc.																	
Assistenza tecnica																	
Totale																	
Totale relativo al FESR																	
Totale relativo al FSE																	
Totale relativo al FEAOG																	
Totale relativo allo SFOP																	
Per l'ob.3: quota per le regioni dell'ob. 2																	
Esercizio/sostegno transitorio**																	
2000																	
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																	
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																	
2001																	
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																	
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																	
ecc.																	
Totale																	
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																	
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																	

* Nei piani finanziari devono figurare soltanto le spese ammissibili

** Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

*** Compreso a scopo informativo, per l'obiettivo 2, l'importo totale a carico della sezione "Garanzia" del FEAOG per le misure di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. .../99 (art. 17, par. 3 del regolamento (CE) n...../99)

Tabella 2: Verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo 1

Spese pubbliche o assimilabili a finalità strutturale nelle regioni dell'obiettivo 1 (in milioni di euro, prezzi 1999)

	Media annuale 1994-1999						Media annuale 2000-2006						
	Totale	di cui: imprese pubbliche	QCS/DOCUP		Non cofinanzia- te dall'UE	Totale	Totale	di cui: imprese pubbliche	QCS/DOCUP		Non cofinanzia- te dall'UE	Totale	
	Naz. + EU	Naz. + EU	EU	Naz.	Naz.	Naz.	Naz. + EU	Naz. + EU	EU	Naz.	Naz.	Naz.	
1	2	3	4	5	6	7= 5+6-2-4	8	9	10	11	12	13=11+12 =8-10	
1. Infrastrutture di base													
- Trasporti (investimenti)													
- Telecomunicazioni (investimenti)													
- Energia (investimenti)													
- Ambiente e risorse idriche (investimenti)													
- Sanità (investimenti)													
2. Risorse umane													
- Istruzione													
- Formazione													
- RST													
3. Ambiente produttivo													
- Agricoltura/sviluppo rurale/pesca													
- Industria													
- Servizi													
- Turismo													
4. Altri													
Totale													

7. Disposizioni di attuazione

Ai fini dell'attuazione del QCS, il piano stesso dovrà riportare le seguenti informazioni:

- l'organismo o l'autorità unica designata («autorità di gestione») responsabile della gestione del QCS;
- le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza e l'indicazione delle varie parti;
- le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono la compatibilità con l'articolo 12, in particolare per quanto riguarda:
 - le regole di concorrenza
 - le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici
 - la tutela e il miglioramento dell'ambiente
 - l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

Inoltre, seppur non obbligatorie nella fase di presentazione del piano, sarebbero utili ai fini della successiva attuazione del QCS informazioni in merito alle disposizioni concernenti:

- la gestione dei programmi operativi;
- il controllo finanziario;
- la valutazione;
- i sistemi di sorveglianza – la procedura verrebbe agevolata se la Commissione fosse informata sul sistema di sorveglianza informatizzato istituito nello Stato membro; ove possibile, lo scambio informatizzato dei dati al fine di agevolare la gestione, la sorveglianza e la valutazione secondo le modalità concordate tra la Commissione e lo Stato membro. Per quanto riguarda il FSE lo scambio informatizzato dei dati è richiesto dall'articolo 7 del regolamento FSE. La Commissione fornirà agli Stati membri le specifiche necessarie per agevolare lo scambio di dati in questione;
- la pubblicità relativa al QCS.

Piano per il QCS: lista di controllo

Vengono riportate di seguito le condizioni minime affinché un piano possa essere considerato ammissibile dalla Commissione; si tratta in particolare di tutte le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento generale. La presenza di tali elementi non dà ovviamente alcuna garanzia quanto alla qualità delle proposte, che dovrà essere esaminata nel corso dell'elaborazione dei QCS o DOCUP.

- ❑ **Descrizione quantificata della situazione attuale** relativamente alle disparità in termini di reddito ed occupazione, infrastrutture ecc. e potenzialità di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2).
- ❑ Descrizione della pertinente **strategia** e delle **priorità** prescelte per conseguire l'obiettivo in questione (articolo 1).
- ❑ **Quadro di riferimento** per i piani dell'obiettivo 3 per la strategia nazionale in materia di risorse umane; prova che i piani presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2 sono **coerenti con la strategia nazionale in materia di risorse umane** di cui al quadro di riferimento dell'obiettivo 3 e, più in generale, con la strategia in materia di occupazione e sviluppo delle risorse umane su tutto il territorio dello Stato membro interessato, in particolare rispetto ai piani d'azione nazionali.
- ❑ Considerazione degli **orientamenti indicativi della Commissione**.
- ❑ **Valutazione ex ante** integrata:
 - Valutazione ex ante della **situazione del mercato del lavoro**.
 - Valutazione della **situazione ambientale**.
 - Valutazione della situazione per quanto riguarda la **parità** tra uomini e donne.
- ❑ **Indicatori e obiettivi specifici** adeguati.
- ❑ Prova della coerenza rispetto ad **altre politiche comunitarie** (ambiente, concorrenza, appalti, ecc.).
- ❑ **Tabella finanziaria** indicativa (cfr. tabella 1) che riporti la partecipazione finanziaria dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari; tabella finanziaria informatizzata per quanto riguarda il FSE.
- ❑ Tabella concernente l'**addizionalità** (cfr. tabella 2);
- ❑ Descrizione delle **disposizioni in materia di gestione e di controllo** adottate per l'esecuzione degli interventi compresi nel QCS.
- ❑ Provvedimenti adottati ai fini della consultazione delle **parti** e disposizioni previste per il loro coinvolgimento nel comitato di sorveglianza.
- ❑ Sintesi delle disposizioni in materia di **sorveglianza e valutazione**.
- ❑ **Pubblicità** relativa al QCS.

II. PROGRAMMA OPERATIVO

Definizione

"**Programma operativo**": il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi.

Ambito geografico

Di norma, l'intervento nell'ambito di un quadro comunitario di sostegno si esplica sotto forma di un programma operativo integrato per ciascuna regione. Tuttavia, in una dichiarazione relativa al regolamento la Commissione afferma che gli Stati membri possono presentare programmi operativi riferiti ad una o a tutte le regioni interessate dal pertinente obiettivo; un programma concernente diverse regioni potrebbe, ad esempio, trattare un tema orizzontale.

Si precisa di seguito il contenuto dei programmi operativi che integrano il QCS. Si tenga presente, tuttavia, che al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, si incoraggiano gli Stati membri a presentare i progetti di PO contemporaneamente ai piani. Qualora il documento sia già pronto, è inoltre possibile allegare al progetto di PO il "complemento di programmazione", a scopo informativo.

Per situare ciascun programma operativo nel suo contesto, può essere auspicabile presentare in una breve nota introduttiva la situazione attuale (cfr. capitolo 1).

1. Assi prioritari

Il programma operativo dovrebbe riportare l'indicazione delle priorità, della loro coerenza con gli assi prioritari del QCS (compresa, per quanto possibile, anche la coerenza terminologica), dei relativi obiettivi specifici quantificati, nella misura in cui la loro natura lo consenta, nonché valutazione ex ante dell'impatto atteso se questi aspetti non sono stati esaminati nell'ambito del piano.

Per quanto possibile, ciascun asso prioritario del programma operativo dovrebbe riferirsi ad un solo ed unico asse prioritario del QCS.

La coerenza degli assi prioritari con la strategia nazionale in materia di risorse umane di cui al quadro di riferimento del piano dell'obiettivo 3.

N.B. Per i progetti di programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo 2 che contengono una programmazione FSE, si deve dimostrare che l'intervento non ripete un intervento generale dell'obiettivo 3 e che l'intervento a titolo dell'obiettivo 2 è pienamente integrato agli interventi a carico degli altri Fondi.

2. Sintesi delle misure

La sintesi delle misure (cfr. definizione al capitolo 3) previste per attuare gli assi prioritari dovrebbe comprendere le informazioni necessarie per verificare la conformità rispetto all'articolo 87 del trattato, tra cui il titolo, la descrizione, le finalità generali e gli obiettivi specifici, i destinatari, la dotazione indicativa delle varie misure e l'organismo competente per l'esecuzione di ciascuna misura. Si noti che la quantificazione delle misure viene effettuata nell'ambito del complemento di programmazione.

3. Piano finanziario

Alla **tabella 3** figura il piano finanziario per i programmi operativi. Per ciascun PO, tale piano dev'essere conforme alle disposizioni e prospettive finanziarie relative alle regioni che beneficiano del sostegno transitorio (cfr. tabella 1). I totali dell'insieme dei programmi operativi per asse prioritario od esercizio devono corrispondere a quelli del relativo QCS per asse prioritario od esercizio.

Sostegno transitorio

La dotazione per le regioni in fase di transizione dev'essere differenziata a livello di dotazione annua totale dei Fondi strutturali per il PO, come indicato nella tabella 3.

Tabella 3: Tabella finanziaria* per i programmi operativi, per asse prioritario ed esercizio

Numero di riferimento della Commissione del programma operativo: _____

Titolo: _____

(in euro)

Asse prioritario/esercizio	Costo totale	Finanziamento pubblico										Finanzia- mento privato	Fondo di coesione	Altri**** strumenti finanziari (precisare)	Prestiti BEI	
		Totale	Partecipazione comunitaria				Partecipazione nazionale pubblica				Altro (precisare)					
			Totale	FESR	FSE	FEAOG	SFOP	Totale	Centrale	Regionale						Locale
Asse prioritario 1																
2000																
Totale relativo al FESR																
Totale relativo al FSE																
Totale relativo al FEAOG																
Totale relativo allo SFOP																
2001																
Asse prioritario 2																
2000																
Totale relativo al FESR																
Totale relativo al FSE																
Totale relativo al FEAOG																
Totale relativo allo SFOP																
2001																
Asse prioritario 3																
Assistenza tecnica																
2000																
Totale relativo al FESR																
Totale relativo al FSE																
Totale relativo al FEAOG																
Totale relativo allo SFOP																
2001																
Totale																
Totale relativo al FESR																
Totale relativo al FSE																
Totale relativo al FEAOG																
Totale relativo allo SFOP																
Esercizio/sostegno transitorio**																
2000																
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
2001																
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
Totale																
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																

*Nei piani finanziari devono figurare soltanto le spese ammissibili

** Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

*** Compreso a scopo informativo, per l'obiettivo 2, l'importo totale a carico della sezione "Garanzia" del FEAOG per le misure di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. .../99 (art. 17, par. 3 del regolamento (CE) n. .../99)

4. Disposizioni di attuazione

Le disposizioni di attuazione di ciascun PO riguardano:

- **l'autorità di gestione** designata dallo Stato membro come responsabile per la gestione del PO, con indicazione, tra l'altro, del nome dell'organismo, dell'indirizzo ufficiale e del responsabile; **l'autorità di pagamento** (cfr. definizione al capitolo 5);
- le modalità di gestione del PO, compresi i vari partner finanziari e istituzionali dell'autorità di gestione che partecipano alla gestione e all'attuazione del PO. Ogni eventuale delega da parte dell'autorità di gestione a un altro organismo dev'essere espressamente indicata;
- i sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare i compiti del comitato di sorveglianza; devono essere descritti i compiti principali di ciascun organismo incaricato della sorveglianza e della valutazione e in particolare il rispettivo ruolo nella raccolta di dati (sorveglianza) e nella preparazione della valutazione intermedia; devono essere inoltre precisate le disposizioni relative alla definizione dei compiti e dell'attività del comitato di sorveglianza. La procedura verrebbe agevolata se la Commissione fosse informata sul sistema di sorveglianza informatizzato istituito nello Stato membro. Devono inoltre essere precisate le disposizioni relative alla valutazione periodica dello stato di avanzamento del PO e all'organizzazione della valutazione intermedia;
- le procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, per assicurare la trasparenza dei flussi; va descritta l'organizzazione di due tipi di movimenti finanziari: a) il contributo delle varie parti al finanziamento del PO (e i relativi assi prioritari) e la sua organizzazione; b) le tappe principali del finanziamento comunitario, dall'autorità di pagamento al beneficiario finale;
- le procedure e modalità specifiche di controllo dell'attuazione del PO; in tale ambito devono essere precisate, oltre alle consuete procedure di controllo finanziario applicabili a qualsiasi spesa pubblica sul territorio nazionale, le disposizioni, prassi e norme principali, compresa la definizione del ruolo delle varie parti coinvolte nella verifica;
- se del caso, indicazione del ricorso ad una sovvenzione globale per l'attuazione e la gestione di una parte del PO (asse prioritario o misura), compresi il nome dell'organismo (se noto), il responsabile, l'indirizzo ufficiale, la finalità della sovvenzione globale e la dotazione in questione se si tratta di un asse prioritario (per maggiori dettagli, cfr. capitolo 4). Lo Stato membro deve inoltre fornire le informazioni atte a valutare la conformità con l'articolo 87 del trattato;
- la descrizione delle modalità convenute tra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione. Per quanto riguarda il FSE, lo scambio informatizzato dei dati è richiesto dall'articolo 7 del regolamento FSE. La Commissione fornirà agli Stati membri le specifiche necessarie per agevolare lo scambio di dati in questione.

CAPITOLO 2:

**CONTENUTO DEL PIANO PER IL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - DOCUP (PROGETTO DI DOCUP)**

Definizione

"Documento unico di programmazione": un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo.

Come precisato nell'introduzione (Finalità del vademecum), le informazioni devono essere trasmesse mediante il piano (progetto di DOCUP) non soltanto a norma dell'articolo 16 del regolamento (piani), bensì anche a norma di altre disposizioni del regolamento, ad esempio dell'articolo 19 (documenti unici di programmazione), onde consentire l'elaborazione del QCS. Tra gli elementi indispensabili figura la valutazione ex ante di cui all'articolo 41⁶, i cui risultati principali devono essere inseriti nel piano (cfr. infra, punto 3). Qualora il documento sia già pronto, è inoltre possibile allegare al progetto di DOCUP il "complemento di programmazione", a scopo informativo.

1. Descrizione della situazione attuale

- la descrizione, ove possibile quantificata, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo 1 oppure di riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo 2; comprende l'analisi, confermata nella valutazione ex ante (cfr. infra, punto 3) dei punti di forza, dei punti deboli e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore interessato. Tale analisi può avvalersi dei dati statistici regionali raccolti da Eurostat e inseriti nella banca dati REGIO, nonché di altre fonti statistiche (cfr. allegato). Un'utile fonte di informazione possono essere i dati e gli indicatori di cui al piano d'azione nazionale per l'occupazione elaborato dagli Stati membri nel quadro della strategia europea per l'occupazione;
- la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
- la descrizione della situazione in materia di concorrenza, RST e innovazione, piccole e medie imprese sotto qualsiasi forma giuridica⁷, occupazione e mercato del lavoro;
- la descrizione, ove possibile quantificata, della situazione ambientale della regione interessata, dei principali punti di forza e punti deboli e delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento per garantire il rispetto della normativa comunitaria⁸;
- la descrizione delle politiche del mercato del lavoro e di formazione professionale a livello nazionale e regionale;
- la valutazione della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, inclusi gli obblighi e i vincoli specifici di ciascun gruppo.

⁶ cfr. "Valutazione ex ante degli interventi dei Fondi Strutturali" - Commissione europea.

⁷ Secondo la definizione data nella raccomandazione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 11.

⁸ cfr. "Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionale e dei programmi dell'Unione europea relativi ai Fondi strutturali" - Commissione europea.

2. Strategia e assi prioritari

- l'indicazione degli obiettivi operativi, in relazione a quanto suesposto, quantificandoli se la loro natura lo consente;
- la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2) e le priorità scelte a tal fine nonché della misura in cui essa tiene conto della strategia di sviluppo delle risorse umane illustrata nel quadro di riferimento dell'obiettivo 3 di cui alla pagina 10.

Per quanto riguarda l'obiettivo 3, le indicazioni devono essere pienamente coerenti con la strategia nazionale di sviluppo delle risorse umane di cui al quadro di riferimento. Gli Stati membri che non hanno un piano dell'obiettivo 3 devono presentare una descrizione analitica della misura in cui la strategia nazionale è coerente e concordante con la strategia dell'Unione europea per l'occupazione, nonché del modo in cui gli assi prioritari riflettono gli orientamenti della Commissione in materia di occupazione e il piano d'azione nazionale per l'occupazione concordato. Sempre per l'obiettivo 3, devono essere indicate le risorse FSE che si prevede di destinare alle zone dell'obiettivo 2, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c) del regolamento. Esse devono figurare in una linea specifica del piano finanziario.

- la presentazione degli interventi prioritari programmati, della strategia di attuazione e dell'impatto previsto (cfr. infra, punto 3). Per le regioni dell'obiettivo 3 la strategia deve tenere conto di tutti i pertinenti campi d'intervento;
- la misura in cui la strategia tiene conto dei seguenti elementi:
 - caratteristiche specifiche delle regioni o zone interessate, comprese le tendenze demografiche,
 - situazione ambientale, integrazione delle esigenze ambientali e conformità alla politica e agli strumenti della Comunità in materia ambientale,
 - integrazione di donne e uomini sul mercato del lavoro,
 - strategia dell'UE per l'occupazione, compreso il modo in cui gli assi prioritari riflettono gli orientamenti della Commissione per le politiche occupazionali degli Stati membri, e il piano nazionale per l'occupazione concordato.

Per i piani dell'obiettivo 2 che contengono una programmazione FSE si deve inoltre dimostrare che gli interventi FSE in questione non ripetono misure generali programmate nell'ambito dell'obiettivo 3 e che gli interventi FSE a titolo dell'obiettivo 2 sono pienamente integrati e coordinati agli interventi finanziati da altri Fondi. Deve inoltre essere dimostrato che le attività in materia di risorse umane e di occupazione per le quali è previsto l'intervento del FSE corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1. Per i piani dell'obiettivo 3 dovranno essere trattate le caratteristiche specifiche e le esigenze generali delle zone dell'obiettivo 2 che devono affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

- le politiche regionali, nazionali e comunitarie, comprese quelle pertinenti allo sviluppo delle risorse umane in una prospettiva socioeconomica (istruzione e formazione, compresa la strategia della formazione permanente, RST e innovazione, società dell'informazione, esclusione sociale ecc.) e il grado di coerenza, gli orientamenti indicativi della Commissione che stabiliscono le priorità comunitarie (articolo 10, paragrafo 3).

3. Integrazione della valutazione ex ante⁹

Il regolamento stabilisce che la valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione. Essa deve inoltre servire di base per l'elaborazione e la valutazione dei summenzionati documenti, dei quali è parte integrante.

A tal fine i valutatori esaminano il contenuto del progetto di piano elaborato dalle autorità competenti rispetto alle finalità degli interventi strutturali; esprimono un giudizio articolato sulla qualità del programma, proponendo eventualmente modifiche o integrazioni rispetto al testo iniziale. In esito al dialogo previsto tra le autorità competenti e i valutatori, viene elaborato un progetto di piano definitivo di cui sono responsabili esclusivamente le summenzionate autorità; tale documento è inviato alla Commissione.

Nel progetto di piano definitivo è inserita la valutazione ex ante sotto forma di osservazioni che illustrano e motivano l'analisi in base alla situazione attuale, la coerenza della strategia e delle priorità scelte, l'impatto previsto, le risorse finanziarie assegnate e le modalità di attuazione previste.

Analisi del contesto generale

- Considerazione dei risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.
- Analisi dei punti di forza, dei punti deboli e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato.
- Descrizione quantificata della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2), nonché della situazione relativa allo sviluppo delle risorse umane e al mercato del lavoro per l'intero territorio (obiettivo 3).

In tale contesto, la valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività ed innovazione, piccole e medie imprese sotto qualsiasi forma giuridica, occupazione, nonché del mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione.

I nuovi regolamenti sono caratterizzati dalla maggiore rilevanza attribuita alla valutazione ex ante dei seguenti aspetti:

- situazione socioeconomica, principalmente tendenze del mercato del lavoro nazionale, anche nelle regioni con particolari problemi occupazionali; strategia

⁹ cfr. "Valutazione ex ante degli interventi dei Fondi Strutturali" - Commissione europea.

globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali.

- Situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali l'intervento avrà un impatto notevole; disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento e loro coerenza con gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente; la valutazione ex ante fornisce una descrizione, per quanto possibile quantificata, della situazione ambientale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale.
- Situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo, anche dal punto di vista dell'attività imprenditoriale delle donne, dell'istruzione e della formazione professionale nonché della conciliazione tra vita privata e vita professionale.

Coerenza della strategia prescelta con le caratteristiche della regione

- Concordanza della strategia e degli obiettivi con le caratteristiche specifiche della regione o del settore interessato. Nei piani dell'obiettivo 3 assume particolare rilevanza la verifica dei nessi della strategia con la strategia europea per l'occupazione e i piani d'azione nazionali, nonché la giustificazione della ripartizione tra i cinque campi d'intervento e la valutazione delle priorità tematiche al loro interno.
- Impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza. Riveste particolare rilevanza l'impatto atteso sulla situazione socioeconomica, in particolare sull'andamento del mercato del lavoro nazionale, sulla situazione ambientale e sulle pari opportunità.
- Giustificazione delle risorse finanziarie assegnate ai vari assi prioritari.
- Coerenza con le politiche e le priorità regionali, nazionali e comunitarie.

Pertinenza delle modalità di attuazione

- Verifica della pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza proposte.

La valutazione è parte integrante del programma. A fini di trasparenza è auspicabile che l'opera dei valutatori sia inserita in un documento consolidato.

4. Sintesi delle misure

- La sintesi delle misure (invece della descrizione degli assi prioritari richiesta per il QCS) previste per attuare gli assi prioritari comprende le informazioni necessarie per verificare la conformità rispetto all'articolo 87 del trattato, tra cui il titolo, la descrizione, le finalità generali e gli obiettivi specifici, i destinatari, la dotazione indicativa delle varie misure e l'organismo competente per l'esecuzione di

ciascuna misura. Si noti che la quantificazione delle misure viene effettuata nell'ambito del complemento di programmazione (cfr. capitolo 3).

- Il tipo di misure di assistenza tecnica ai fini della preparazione, sorveglianza e valutazione del DOCUP.

5. Disposizioni finanziarie

Il piano finanziario (cfr. **tabella 1**) dev'essere conforme alle prospettive finanziarie, ossia la ripartizione degli importi nel periodo cui si riferisce il piano (ad esempio in percentuale) deve concordare con la ripartizione delle prospettive. (**N.B.** La Commissione fornirà i profili relativi a ciascuna regione.) Inoltre, ciascun piano dovrà naturalmente essere coerente a livello interno, ossia i totali dovranno corrispondere alla somma degli importi.

Sostegno transitorio

Il profilo finanziario delle regioni che beneficiano del sostegno transitorio dev'essere compatibile con la dotazione decrescente decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 7. Nel piano, gli stanziamenti per tali regioni devono essere differenziati a livello di dotazione annua totale dei Fondi strutturali per il DOCUP, come indicato nella tabella 4.

6. Verifica ex ante dell'addizionalità

Il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti.

Ai fini della verifica ex ante dell'addizionalità nell'ambito degli obiettivi 2 e 3 globalmente considerati, l'articolo 11 del regolamento generale stabilisce che la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte al raggiungimento dei risultati perseguiti da tali obiettivi, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni nel corso del periodo di programmazione. Di norma le spese medie annuali sono pari almeno alle spese del periodo di programmazione precedente, tenendo conto di una serie di situazioni specifiche citate all'articolo 11.

Per quanto riguarda la metodologia, l'elemento fondamentale è costituito dai pagamenti effettivi per la politica attiva a favore del mercato del lavoro realizzati a livello nazionale in un dato periodo nell'insieme delle regioni dell'obiettivo 1 (invece degli impegni o delle spese programmate). In genere, la politica attiva a favore del mercato del lavoro comprende misure intese a sostenere l'occupabilità delle persone, mentre una politica passiva si limita a fornire un sostegno al reddito dei disoccupati in età lavorativa. La **tabella 5** indica quali dati devono essere forniti per stabilire il livello effettivo o previsto delle spese medie annuali nel periodo 1994-1999 e le spese medie annue programmate per il periodo 2000-2006, in milioni di EUR a prezzi 1999. Le categorie di spesa della tabella 5 sono puramente indicative, ma devono in ogni caso essere identiche per entrambi i periodi, qualunque sia la scelta fatta dallo Stato membro. Devono inoltre essere indicate le ipotesi relative all'andamento dell'occupazione e le ipotesi macroeconomiche sottintese, in modo da consentire l'eventuale revisione

intermedia del livello di spesa di riferimento qualora la situazione economica sia significativamente diversa.

Ai fini della valutazione della tabella, dovranno essere forniti ai servizi della Commissione complementi di informazione ad uso esclusivamente interno. Sono particolarmente rilevanti gli elementi costitutivi della tabella, ossia la ripartizione annuale e/o istituzionale. È inoltre fondamentale precisare tutte le fonti, i metodi e le ipotesi, compresi i deflatori e il tasso di cambio (tasso di conversione per gli Stati membri della zona EUR) applicati.

7. Partenariato

Nell'ambito delle disposizioni relative al partenariato è previsto un resoconto dei provvedimenti adottati per consultare le parti in merito al piano. Al riguardo l'articolo 8 esprime l'obiettivo di una consultazione al più ampio livello di tutti gli organismi interessati: autorità locali e regionali, altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della promozione della parità tra uomini e donne, le parti economiche e sociali.

Tabella 4: Tabella finanziaria* per il documento unico di programmazione, per asse prioritario ed esercizio

Numero di riferimento della Commissione del DOCUP: _____

Titolo: _____

(in euro)

Asse prioritario	Costo totale	Finanziamento pubblico											Finanziamento privato	Fondo di coesione	Altri*** strumenti finanziari (precisare)	Prestiti BEI	
		Totale	Partecipazione comunitaria				Partecipazione nazionale pubblica				Altro (precisare)						
			Totale	FESR	FSE	FEAOG	SFOP	Totale	Centrale	Regionale		Locale					
Asse prioritario 1 2000 Totale relativo al FESR Totale relativo al FSE Totale relativo al FEAOG Totale relativo allo SFOP 2001 ecc.																	
Asse prioritario 2 2000 ecc.																	
Asse prioritario 3 ecc.																	
Assistenza tecnica 2000 Totale relativo al FESR Totale relativo al FSE Totale relativo al FEAOG Totale relativo allo SFOP 2001 ecc.																	
Totale Totale relativo al FESR Totale relativo al FSE Totale relativo al FEAOG Totale relativo allo SFOP																	
Per l'ob. 3: quota per le regioni dell'ob. 2																	
Esercizio/sosostegno transitorio**																	
2000 Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio 2001 Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio ecc.																	
Totale Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																	

* Nei piani finanziari devono figurare soltanto le spese ammissibili

**Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

*** Compreso a scopo informativo, per l'obiettivo 2, l'importo totale a carico della sezione "Garanzia" del FEAOG per le misure di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n./99 (art. 17, par. 3 del regolamento (CE) n./99)

Tabella 5 : Verifica ex ante dell'addizionalità per gli obiettivi 2 e 3

Spesa pubblica per la politica attiva del mercato del lavoro (in milioni di euro, prezzi 1999)

	Media annuale 1994-1999*					Media annuale 2000-2006				
	Totale	DOCUP/QCS		Non cofin. dall'UE	Totale	Totale	DOCUP/QCS		Non cofin. dall'UE	Totale
	Naz. + UE	UE	Naz.	Naz.	Naz.	Naz. + UE	UE	Naz.	Naz.	Naz.
1	2	3	4	5	6= 4+5= 2-3	7	8	9	10	11= 9+10= 7-8
Politiche attive del mercato del lavoro - Servizi pubblici dell'occupazione - Formazione dei lavoratori - Sovvenzioni per il costo del lavoro - Misure a favore dei giovani - Misure a favore dei disabili - Altro										
Totale										

*sono compresi gli obiettivi 2, 3, 4 e 5b

8. Disposizioni di attuazione

- Le disposizioni di attuazione di ciascun DOCUP riguardano:
- l'autorità di gestione designata dallo Stato membro come responsabile per la gestione del DOCUP, con indicazione, tra l'altro, del nome dell'organismo, dell'indirizzo ufficiale e del responsabile; l'autorità di pagamento, nominata dallo Stato membro conformemente alle proprie norme istituzionali e amministrative, può coincidere o non coincidere con l'autorità di gestione;
- le modalità di gestione del DOCUP, compresi i vari partner finanziari e istituzionali dell'autorità di gestione che partecipano alla gestione e all'attuazione del DOCUP. Ogni eventuale delega da parte dell'autorità di gestione a un altro organismo dev'essere espressamente indicata;
- i sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare i compiti del comitato di sorveglianza; devono essere descritti i compiti principali di ciascun organismo incaricato della sorveglianza e della valutazione e in particolare il rispettivo ruolo nella raccolta di dati (sorveglianza) e nella preparazione della valutazione intermedia; devono essere inoltre precisate le disposizioni relative alla definizione dei compiti e dell'attività del comitato di sorveglianza; per quanto riguarda il comitato di sorveglianza, si dovranno descrivere le disposizioni relative alla valutazione periodica dello stato di avanzamento del DOCUP conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, e all'organizzazione della valutazione intermedia;
- le procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, per assicurare la trasparenza dei flussi; va descritta l'organizzazione di due tipi di movimenti finanziari: a) il contributo delle varie parti al finanziamento del DOCUP (e i relativi assi prioritari) e la sua organizzazione; b) le tappe principali del finanziamento comunitario, dall'autorità di pagamento al beneficiario finale;
- le procedure e modalità specifiche di controllo del DOCUP; in tale ambito devono essere precisate, oltre alle consuete procedure di controllo finanziario applicabili a qualsiasi spesa pubblica sul territorio nazionale, le disposizioni, prassi e norme principali per il controllo dell'attuazione del DOCUP, compresa la definizione del ruolo delle varie parti coinvolte nella verifica;
- se del caso, indicazione del ricorso ad una sovvenzione globale per l'attuazione e la gestione di una parte del DOCUP (asse prioritario o misura), compresi il nome dell'organismo (se noto), il responsabile, l'indirizzo ufficiale, la finalità della sovvenzione globale e la dotazione in questione se si tratta di un asse prioritario. Lo Stato membro deve inoltre fornire le informazioni atte a valutare la conformità con l'articolo 87 del trattato;
- se già stabilite, la descrizione delle modalità convenute tra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione. Per quanto riguarda il FSE, lo scambio informatizzato dei dati è richiesto dall'articolo 7 del regolamento FSE. La Commissione fornirà agli Stati membri le specifiche necessarie per agevolare lo scambio di dati in questione.

Piano per il DOCUP: lista di controllo

Vengono riportate di seguito le condizioni minime affinché un progetto di DOCUP possa essere considerato ammissibile dalla Commissione; si tratta in particolare di tutte le informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento generale. La presenza di tali elementi non dà ovviamente alcuna garanzia quanto alla qualità delle proposte, che dovrà essere esaminata nel corso dell'elaborazione dei QCS o DOCUP.

- ❑ **Descrizione quantificata della situazione attuale** relativamente alle disparità in termini di reddito ed occupazione, infrastrutture ecc. e potenzialità di sviluppo (obiettivo 1) o di riconversione (obiettivo 2).
- ❑ Descrizione della pertinente **strategia** e delle **priorità** prescelte per conseguire l'obiettivo in questione (articolo 1).
- ❑ **Quadro di riferimento** per i piani dell'obiettivo 3 per la strategia nazionale in materia di risorse umane; prova che i piani presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2 sono **coerenti con la strategia nazionale in materia di risorse umane** di cui al quadro di riferimento dell'obiettivo 3 e, più in generale, con la strategia in materia di occupazione e sviluppo delle risorse umane su tutto il territorio dello Stato membro interessato, in particolare rispetto ai piani d'azione nazionali.
- ❑ Considerazione **degli orientamenti indicativi della Commissione**.
- ❑ **Valutazione ex ante** integrata:
 - Valutazione ex ante della **situazione del mercato del lavoro**.
 - Valutazione della **situazione ambientale**.
 - Valutazione della situazione per quanto riguarda **la parità** tra uomini e donne.
- ❑ **Indicatori e obiettivi** specifici adeguati.
- ❑ Prova della coerenza rispetto ad **altre politiche comunitarie** (ambiente, concorrenza, appalti, ecc.).
- ❑ **Tabella finanziaria** indicativa (cfr. tabella 4) che riporti la partecipazione finanziaria dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari; tabella finanziaria informatizzata per quanto riguarda il FSE.
- ❑ Tabella concernente l'**addizionalità** (cfr. tabella 5).
- ❑ Descrizione delle **disposizioni in materia di gestione e di controllo** adottate per l'esecuzione degli interventi figuranti nel DOCUP.
- ❑ Provvedimenti adottati ai fini della consultazione delle **parti** e disposizioni previste per il loro coinvolgimento nel comitato di sorveglianza.
- ❑ Sintesi delle disposizioni in materia di **sorveglianza e valutazione**.
- ❑ **Pubblicità** relativa al DOCUP.

CAPITOLO 3:

**CONTENUTO DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE (ARTICOLO 18,
PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

Definizione

"**Complemento di programmazione**": il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure elaborato dallo Stato membro e, se del caso, adattato dal comitato di sorveglianza secondo quanto proposto dall'autorità di gestione; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo. Per accelerare le procedure, il complemento di programmazione può essere presentato contemporaneamente al piano per un DOCUP o al progetto di PO. In ogni caso, l'autorità di gestione deve approvare il complemento di programmazione entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o DOCUP.

"**Misura**": lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti e concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità, sono definiti come misura.

"**Beneficiari finali**": gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.

1. Misure

A differenza del programma operativo (cfr. capitolo 1, parte II) per il quale si richiede soltanto una descrizione sintetica delle misure, il complemento di programmazione fornisce informazioni dettagliate sul contenuto delle misure, tra cui:

- la relativa valutazione ex ante conformemente all'articolo 41, ossia la prova della coerenza con gli obiettivi specifici dei corrispondenti assi prioritari;
- i pertinenti indicatori per la sorveglianza, di cui all'articolo 36¹⁰, tra cui in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di efficacia, nonché:
 - gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, e loro coerenza rispetto ai corrispondenti assi prioritari;
 - lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello adeguato (asse prioritario o misura);
 - lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Le misure previste dal complemento di programmazione dell'obiettivo 3 devono inoltre dimostrare di rispondere alle esigenze specifiche delle zone dell'obiettivo 2. Per i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo 2 che contengono una programmazione FSE, si deve dimostrare che l'intervento non ripete un intervento generale dell'obiettivo 3 e che l'intervento a titolo dell'obiettivo 2 è pienamente integrato agli interventi a carico degli altri Fondi.

¹⁰ Cfr. "Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: orientamenti metodologici" - Commissione europea, nonché "Esempi di indicatori e di possibili obiettivi quantificati".

Spetta al comitato di sorveglianza esaminare e approvare i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento. Anche in questo caso, al fine di accelerare i programmi si raccomanda di presentare il progetto di criteri di selezione contestualmente al complemento di programmazione; successivamente saranno oggetto di approvazione formale.

Classificazione dei campi d'intervento

I comitati di sorveglianza devono tenere conto, oltre che della metodologia indicativa e degli elenchi di esempi di indicatori elaborati dalla Commissione, della classificazione dei campi d'intervento che la Commissione proporrà al momento dell'entrata in vigore del regolamento. La Commissione ha elaborato un sistema di classificazione dei campi d'intervento (allegato 1) al fine di agevolare la comprensione degli interventi dei vari Fondi strutturali nonché, ad esempio, di rispondere alle richieste degli Stati membri e del Parlamento europeo. Può verificarsi che le categorie del sistema di classificazione elaborato non corrispondano sempre esattamente alla definizione delle singole misure, che può essere più o meno dettagliata. Tuttavia, si invitano gli Stati membri ad attribuire un codice adeguato a ciascuna delle misure proposte nell'ambito del complemento di programmazione.

2. Beneficiari finali

Dovrebbe figurare la definizione del tipo di beneficiari finali della misura (ad esempio, PMI con meno di x dipendenti).

3. Piano finanziario

- La **tabella 6** riporta un modello di piano finanziario per misura relativo al complemento di programmazione. Il piano finanziario dev'essere coerente con il piano finanziario del programma operativo o DOCUP.
- Al piano finanziario è allegata la descrizione delle disposizioni in materia di cofinanziamento delle misure, tenendo conto degli ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri.

4. Misure pubblicitarie

Descrizione delle misure in materia di pubblicità del programma operativo o DOCUP.

5. Scambio di dati

Descrizione delle modalità convenute tra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione. Per quanto riguarda il FSE, lo scambio informatizzato dei dati è richiesto dall'articolo 7 del regolamento FSE. La Commissione fornirà agli Stati membri le specifiche necessarie per agevolare lo scambio di dati in questione.

Tabella 6: Tabella finanziaria indicativa*per il complemento di programmazione, per asse prioritario e misura

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO o DOCUP: _____

Titolo: _____

Ultima decisione della Commissione relativa al PO o DOCUP: __ del __/__/__

(in euro)

Asse prioritario/Misura**	Campo d'intervento***	Costo totale	Finanziamento pubblico											Finanziamento privato	Fondo di coesione	Altri strumenti finanziari (precisare)	Presiti BEI
			Partecipazione comunitaria					Partecipazione nazionale pubblica									
			Totale	Totale	FESR	FSE	FEAOG	SFOP	Totale	Centrale	Regionale	Locale	Altro (precisare)				
Asse prioritario 1																	
Misura 1.1	..																
Misura 1.2	..																
ecc.																	
Asse prioritario 2																	
Misura 2.1	..																
Misura 2.2	..																
ecc.																	
Asse prioritario 3																	
ecc.																	
Assistenza tecnica																	
Totale relativo al FESR	..																
Totale relativo al FSE	..																
ecc.																	
Totale																	
Totale relativo al FESR																	
Totale relativo al FSE																	
Totale relativo al FEAOG																	
Totale relativo allo SFOP																	
di cui****																	
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																	
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																	

* Nei piani finanziari devono figurare soltanto le spese ammissibili

** Per ciascuna misura occorre indicare se il contributo dei Fondi strutturali è calcolato rispetto ai costi totali ammissibili o alla spesa ammissibile pubblica/assimilabile totale

*** Per ciascuna misura occorre codificare il campo d'intervento attraverso la classificazione standard al livello di 3 cifre; se necessario (nel caso di misure eterogenee), indicare più di un codice con la corrispondente quota estimativa

**** Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

CAPITOLO 4:

SOVVENZIONI GLOBALI E GRANDI PROGETTI

1. Sovvenzioni globali

Definizione e utilizzazione

Uno Stato membro (o uno Stato membro di concerto con l'autorità di gestione) può decidere, con l'accordo della Commissione, di affidare ad idonei intermediari, quali enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, l'attuazione e la gestione di parte di un intervento. Tale parte è denominata "sovvenzione globale" e ad essa si fa ricorso di preferenza per iniziative di sviluppo locale. Per gli interventi del FSE a norma dell'articolo 4 del regolamento FSE, le azioni devono essere realizzate da organismi intermediari regionali e locali.

La decisione di ricorrere ad una sovvenzione globale per attuare una parte del PO o DOCUP (cfr. capitoli 1 e 2) dev'essere approvata dalla Commissione. A fini di semplificazione della gestione, le misure relative ad un'azione globale devono essere indicate separatamente nella tabella finanziaria del DOCUP o PO. Eventuali altre disposizioni devono essere concordate tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo intermediario. Tali disposizioni concernono:

- le misure da finanziare, le loro finalità e obiettivi, per quanto possibile quantificati;
- i criteri per la scelta dei beneficiari (e degli intermediari qualora non siano stati designati al momento dell'approvazione del programma);
- le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
- le modalità di sorveglianza e di valutazione della sovvenzione globale;
- l'eventuale ricorso ad una garanzia bancaria;
- il piano finanziario;
- il calendario di esecuzione.

2. Grandi progetti

Definizione e utilizzazione

In qualsiasi momento del periodo di programmazione i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

- a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera 50 milioni di euro.

Prima della decisione definitiva relativa alla concessione del contributo dei Fondi strutturali al progetto in questione, lo Stato membro o l'autorità di gestione deve trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni specifiche, che vengono valutate ai fini della conferma o della modifica del tasso d'intervento¹¹. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di essa.

a) Informazioni amministrative

- ❑ nome dell'organismo responsabile dell'attuazione; indirizzo ufficiale e responsabile
- ❑ elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale (compreso, in particolare, l'effetto potenziale sulle zone sensibili comprese nella rete Natura 2000 e tutelate dalle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli") e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione -anzitutto alla fonte- dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale, compresa la direttiva VIA (85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE)
- ❑ elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole di concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato

b) descrizione del progetto

- ❑ natura dell'investimento, descrizione, obiettivi, dotazione finanziaria e ubicazione
- ❑ calendario di esecuzione del progetto

¹¹ Si informano gli Stati membri che i grandi progetti di investimento che soddisfano i criteri della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale richiedono una notifica distinta a norma dell'articolo 88, del trattato (cfr. modello standard per la notifica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale...)

c) valutazione ex ante

- ❑ analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto
- ❑ per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici
- ❑ per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto nonché gli effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario
- ❑ valutazione della possibilità di ottenere in tutto, o in parte, finanziamenti privati per il progetto
- ❑ indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto

d) informazioni finanziarie

- ❑ giustificazione del tasso d'intervento atteso dai Fondi strutturali
- ❑ alla **tabella 7** figura il modello del piano di finanziamento per i grandi progetti; tale piano dovrà essere coerente rispetto al piano finanziario del complemento di programmazione.

N.B. La Commissione elaborerà un “proforma” sulle informazioni richieste per i grandi progetti.

Tabella 7: Tabella finanziaria* per i grandi progetti

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO o DOCUP: _____

Titolo: _____

Estremi della misura: _____

(in euro)

Eser- cizio	Costo totale	Finanziamento pubblico										Finan- ziamen- to privato	Altri strumenti finanziari (precisare)	Prestiti BEI	
		Totale	Partecipazione comunitaria				Partecipazione nazionale pubblica								
			Totale	FESR	FSE	FEAOG	SFOP	Totale	Centrale	Regionale	Locale				Altro (precisare)
2000															
2001															
:															
2006															
Totale															

*Nei piani finanziari devono figurare soltanto le spese ammissibili

CAPITOLO 5:
GESTIONE FINANZIARIA

Le nuove disposizioni in materia di gestione finanziaria rispettano i principi che sottintendono la riforma generale del regime di attuazione dei Fondi strutturali: decentramento, semplificazione, migliore rapporto costi-benefici e controlli. Si mira ad un'impostazione più semplice ma rigorosa, che dovrebbe ridurre considerevolmente l'onere amministrativo per tutte le parti in causa. Inoltre, l'introduzione del meccanismo di indicizzazione forfettaria risparmierà alla Commissione l'adozione, ogni anno, di una lunga serie di decisioni formali di modifica per tenere conto dell'inflazione. Vengono presentati di seguito gli elementi fondamentali della nuova impostazione. **Se necessario, la Commissione potrebbe elaborare in un secondo tempo ulteriori orientamenti dettagliati.**

1. Impegni

Il primo impegno annuale è assunto conformemente al piano finanziario al momento dell'approvazione dell'intervento; gli impegni annuali successivi sono assunti automaticamente entro il 30 aprile di ogni anno civile. L'importo dell'impegno è pari a quello indicato nei piani finanziari dei programmi operativi o DOCUP ed è quindi conforme alle prospettive finanziarie. La Commissione disimpegna automaticamente l'eventuale quota di un impegno non liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro il secondo anno successivo a quello dell'impegno. Il termine dei due anni è sospeso qualora la Commissione abbia dovuto imporre una "clausola sospensiva".

2. Pagamenti

Acconto

All'atto del primo impegno, la Commissione versa allo Stato membro un acconto pari al massimo al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Per tutta la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento¹² ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese effettivamente pagate e dichiarate alla Commissione. L'acconto può inoltre essere utilizzato per versare anticipi ai beneficiari finali. Esso viene rimborsato, per intero o in parte, dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento intermedio (cfr. infra) sia stata trasmessa entro 18 mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, ossia qualora non sia dimostrato che il programma è in corso di attuazione.

Pagamenti intermedi

La Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dallo Stato membro. Pertanto, i pagamenti non vengono più effettuati in funzione di un determinato livello di attuazione, bensì ogni qualvolta sia stata sostenuta una spesa. Gli Stati membri possono presentare domande di pagamento più volte nel corso dell'anno; tuttavia, per motivi pratici di gestione, le domande devono per quanto possibile essere raggruppate e inoltrate tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento dev'essere presentata entro il 31 ottobre. Il margine di due mesi consente alla Commissione di imputare i pagamenti all'esercizio in corso.

¹² L' "autorità di pagamento" è nominata dallo Stato membro conformemente alle proprie disposizioni istituzionali e amministrative. Essa può coincidere oppure non coincidere con l'autorità di gestione.

Alla **tabella 8** figura un modello di dati da fornire in una domanda di pagamento. In proposito verranno trasmessi agli Stati membri moduli più dettagliati per anno. Gli importi figuranti nella tabella in questione non possono superare i corrispondenti importi della tabella finanziaria del complemento di programmazione (tabella 6). Se necessario, può essere trasmessa alla Commissione una versione rivista di quest'ultima tabella finanziaria, al fine di consentire i pagamenti. Per quanto riguarda il FSE, lo Stato membro trasmette, a norma dell'articolo 7 del regolamento FSE, una dichiarazione informatizzata della spesa sostenuta, indicando a livello di misura le varie fonti di finanziamento (FSE, finanziamento nazionale o regionale, privati). Qualora risultino incongruenze rispetto al piano finanziario del programma operativo (tabella 3) o del DOCUP (tabella 4), per poter proseguire i pagamenti è necessaria una decisione della Commissione relativa alla modifica del piano.

I pagamenti vengono calcolati a livello di ciascuna misura in base al tasso d'intervento per ognuna di esse. I pagamenti vengono effettuati a livello di programma operativo o DOCUP e vengono sempre imputati all'impegno risalente più indietro nel tempo. Il tasso di partecipazione relativo a ciascuna misura si fonda sul complemento di programmazione.

3. Previsioni sulle domande di pagamento

Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri devono trasmettere le rispettive previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quello successivo per ciascun intervento. Alla **tabella 9** figura il modello per tali previsioni.

Se necessario, la Commissione potrà pubblicare ulteriori informazioni aggiornate in materia.

Tabella 8: Tabella finanziaria* allegata alla domanda di pagamento per asse prioritario e misura

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO o DOCUP:

Titolo: _____

Data: __/__/____

Asse prioritario/misura	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata															
	2000				...				2008				Totale			
	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
	Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica		
Asse prioritario 1 Misura 1.1 Misura 1.2 ecc.																
Asse prioritario 2 Misura 2.1 Misura 2.2 ecc.																
Asse prioritario 3 ecc.																
Assistenza tecnica Totale relativo al FESR Totale relativo al FSE ecc.																
Totale Totale relativo al FESR Totale relativo al FSE Totale relativo al FEAOG Totale relativo allo SFOP																
Asse prioritario/sostegno transitorio**																
Asse prioritario 1 Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
Asse prioritario 2 Regioni che non beneficiano nel sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
Asse prioritario 3 ecc.																
Assistenza tecnica Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																

* La Commissione sta preparando moduli più dettagliati per esercizio da utilizzare per le domande di pagamento

** Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

Tabella 9: Previsioni sulle domande di pagamento per il complemento di programmazione

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO o DOCUP:

Titolo _____

Data: __/__/____

(in euro)

	Totale della spesa ammissibile prevista		Partecipazione dei Fondi strutturali	
	Esercizio n.	Esercizio n. + 1	Esercizio n.	Esercizio n. + 1
Totale relativo al FESR				
Totale relativo al FSE				
Totale relativo al FEAOG				
Totale relativo allo SFOP				
Totale				

CAPITOLO 6:

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

Previo esame e approvazione da parte del comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto di esecuzione, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione; ciò significa che se, ad esempio, l'intervento viene approvato nel 2000, il primo rapporto, dev'essere presentato entro il primo semestre del 2002.

1. Informazioni che devono figurare in ogni rapporto annuale di esecuzione

- qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali nonché del quadro di riferimento dell'obiettivo 3; va ugualmente indicata la coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;
- lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure; ciò comporta in particolare la quantificazione degli obiettivi specifici e degli indicatori fissati all'inizio del programma; per quanto riguarda l'obiettivo 3, è opportuno indicare il contributo del programma all'attuazione del piano d'azione nazionale per l'occupazione in termini sia finanziari che di contenuto, in particolare per quanto riguarda le iniziative per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali in materia di occupazione;
- lo stato di avanzamento del piano finanziario (cfr. **tabella 10**), con particolare riferimento agli indicatori finanziari concordati; per ciascuna misura, rendiconto delle spese effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché dei pagamenti ricevuti dalla Commissione (cfr. inoltre precedente tabella 8):
- le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati
 - una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, in risposta segnatamente alle raccomandazioni formulate dalla Commissione dopo la riunione annuale con l'autorità di gestione; è opportuno allegare in proposito una relazione sul seguito dato alle raccomandazioni formulate in occasione della valutazione intermedia e accettate dal comitato di sorveglianza
 - il ricorso all'assistenza tecnica
 - le misure prese per assicurare la pubblicità del PO o DOCUP
- le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie
- un capitolo distinto sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti.

Se necessario, la Commissione pubblicherà ulteriori informazioni dettagliate in merito.

Tabella 10: Tabella finanziaria* per il rapporto annuale/finale di esecuzione per asse prioritario e misura

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO o DOCUP: _____

Titolo: _____

Esercizio: _____

(in euro)

Asse prioritario/Misura	Totale***	Spesa totale ammissibile effettivamente pagata e certificata	% delle spese ammissibili	Altri****	Campo d'intervento**
	1	2	3=2/1		
Asse prioritario 1					
Misura 1.1					..
Misura 1.2					..
ecc.					
Asse prioritario 2					
Misura 2.1					..
Misura 2.2					..
ecc.					
Asse prioritario 3					
ecc.					
Assistenza tecnica					
Totale relativo al FESR					..
Totale relativo al FSE					..
ecc.					
Totale					
Totale relativo al FESR					
Totale relativo al FES					
Totale relativo al FEAOG					
Totale relativo allo SFOP					
Asse prioritario/sostegno transitorio*****					
Asse prioritario 1					
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio					
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio					
Asse prioritario 2					
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio					
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio					
Asse prioritario 3					
ecc.					
Assistenza tecnica					
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio					
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio					
Totale					

* Presentare una tabella relativa all'ultimo anno civile completo e una relativa agli importi complessivi sino alla fine dell'esercizio precedente

** Per ciascuna misura occorre codificare il campo d'intervento attraverso la classificazione standard al livello di 3 cifre; se necessario (nel caso di misure eterogenee), indicare più di un codice con la corrispondente quota estimativa

*** La presente tabella contiene gli importi utilizzati come base per calcolare la partecipazione dei Fondi (costo totale ammissibile o spesa ammissibile pubblica/assimilabile totale)

**** Compreso a scopo informativo, per l'obiettivo 2, l'importo totale a carico della sezione "Garanzia" del FEAOG per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. /99 (art. 17, par. 3 del regolamento (CE) n./99)

***** Soltanto per gli obiettivi 1 e 2, se del caso

ALLEGATO 1:

CLASSIFICAZIONE DEI CAMPI D'INTERVENTO

Allegato 1: Classificazione dei settori d'intervento

L'accluso elenco, con la classificazione dei settori d'intervento dei Fondi strutturali, fa riferimento all'articolo 36 della proposta di Regolamento Generale ed è stato compilato per fornire ai servizi della Commissione uno strumento ausiliario da utilizzare quando devono riferire in merito alle attività dei Fondi strutturali stessi.

Oltre a venir inseriti nelle relazioni annuali riguardanti i Fondi strutturali e in diverse comunicazioni su svariate politiche comunitarie, i dati oggetto della classificazione sono necessari alla Commissione per rispondere a numerose interrogazioni parlamentari e per soddisfare richieste di informazioni da parte di altre istituzioni comunitarie, di Stati membri e del pubblico.

La classificazione può inoltre agevolare il monitoraggio e la sorveglianza e fornire un'adeguata base di valutazione.

Nel definire le misure da inserire nei programmi concernenti i Fondi strutturali, gli Stati membri possono adottare una classificazione che si attagli alla propria situazione nazionale e regionale, basandosi, se lo desiderano, sulla classificazione della Commissione. Per quest'ultima tuttavia, l'aspetto più importante è semplicemente la possibilità di preparare documenti di sintesi attingendo ad informazioni contenute nei programmi relativi alle attività dei Fondi. Conseguentemente, nel Vademecum è stato previsto che il complemento di programmazione precisi in che modo ciascuna misura è riconducibile alla corrispondente categoria dell'elenco della Commissione. L'elemento di raccordo potrebbe ad esempio essere costituito da un apposito codice da attribuire ad ogni misura o dall'indicazione della corrispondenza tra codici nazionali e categorie della Commissione.

L'elenco non costituisce una novità assoluta, in quanto è stato predisposto sulla base delle 14 categorie fondamentali utilizzate dagli Stati membri interessati dall'obiettivo 1 per determinare i parametri dell'addizionalità nel periodo di programmazione in corso.

Fondi strutturali: settori d'intervento per categoria e sotto-categoria

1. Settore produttivo

11 Agricoltura

- 111 Investimenti nelle aziende agricole
- 112 Insediamento di giovani agricoltori
- 113 Formazione professionale
- 114 Prepensionamento

12 Silvicoltura

- 121 Imboschimento e infoltimento di terreni non agricoli
- 122 Investimenti nelle aziende forestali
- 123 Miglioramento e razionalizzazione della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali
- 124 Promozione di nuovi sbocchi per gli operatori forestali
- 125 Creazione di associazioni di operatori forestali
- 126 Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali o incendi e introduzione di mezzi di prevenzione

13 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo di zone rurali

- 1301 Miglioramento fondiario
- 1302 Ricomposizione fondiaria
- 1303 Introduzione di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
- 1304 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- 1305 Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali
- 1306 Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
- 1307 Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative
- 1308 Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
- 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura
- 1310 Incentivazione del turismo e dell'artigianato correlati alle attività delle aziende agricole
- 1311 Tutela ambientale nel contesto della conservazione del territorio, delle foreste e del paesaggio, nonché miglioramento del benessere degli animali
- 1312 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati
- 1313 Ingegneria finanziaria

14 Pesca

- 141 Adeguamento dello sforzo di pesca
- 142 Rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca
- 143 Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
- 144 Acquacoltura
- 145 Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione delle zone marine costiere
- 146 Misure socioeconomiche (compresi aiuti per fermo temporaneo e compensazioni per restrizioni tecniche)
- 147 Interventi di professionisti (compresa formazione professionale, piccola pesca costiera)

15 Aiuti alle grandi imprese

- 151 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 152 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie "pulite" e a ridotto consumo energetico
- 153 Investimenti in capitale umano (compresi internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 154 Servizi agli aventi diritto (salute e sicurezza, assistenza a persone a carico)

155 Ingegneria finanziaria

16 Aiuti alle PMI e al settore dell'artigianato

- 161 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 162 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie "pulite" e a ridotto consumo energetico
- 163 Investimenti in capitale umano (informazioni, piani aziendali, consulenze, marketing, gestione, progettazione, internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 164 Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, vivai di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali)
- 165 Ingegneria finanziaria
- 166 Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)
- 167 Formazione professionale

17 Turismo

- 171 Investimenti materiali (centri di informazione, strutture per l'alloggio e la ristorazione, impianti)
- 172 Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative)
- 173 Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali)
- 174 Formazione professionale

18 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI)

- 181 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca
- 182 Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca
- 183 Infrastrutture di RSTI

2. Risorse umane

21 Politiche per il mercato del lavoro

22 Integrazione sociale

23 Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale (persone, aziende)

24 Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)

25 Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture dei trasporti

- 311 Ferrovie
- 312 Strade
- 313 Autostrade
- 314 Aeroporti
- 315 Porti
- 316 Vie navigabili
- 317 Trasporti urbani
- 318 Trasporti multimodali

319 Sistemi di trasporto intelligenti

32 Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell'informazione

321 Infrastrutture di base

322 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza delle trasmissioni)

323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)

324 Servizi ed applicazioni per le PMI (commercio e transazioni elettronici, istruzione e formazione, creazione di reti)

33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)

331 Elettricità, gas, idrocarburi, combustibili solidi

332 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)

333 Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico

34 Infrastrutture ambientali (compresa l'acqua)

341 Aria

342 Rumore

343 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)

344 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)

345 Acque reflue, depurazione

35 Riassetto e bonifica

351 Riassetto e bonifica di zone industriali e militari

352 Risanamento di aree urbane

36 Infrastrutture sociali e sanità pubblica

4. Varie

41 Assistenza tecnica e azioni innovatrici (FESR, FSE, FEAOG, SFOP)

411 Preparazione, realizzazione, sorveglianza, pubblicità

412 Valutazione

413 Studi

414 Azioni innovatrici